

ALLEGATO "B" AL REP.35.887/16.316

STATUTO

ART.1 DENOMINAZIONE

1. ---La Società, costituita nella forma di società per azioni, è denominata: "**SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTI ORISTANESI - SO.GE.A.OR. - S.p.A.**".

La Società potrà usare anche la sigla abbreviata "SO.GE.A.OR. S.p.A."

La società non appartiene alla categoria delle società di cui all'art. 2325-bis c.c. (*Società che fanno ricorso al capitale di rischio*) ed è amministrata col sistema tradizionale regolato dagli articoli 2380-bis e seguenti del codice civile.

ART. 2 - SEDE

2.1 ---La società ha sede in Oristano, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese competente.

2.2 ---Con delibera del Consiglio di amministrazione, potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, depositi e uffici.

ART. 3 - DURATA

3. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 salva ulteriore proroga o anticipato scioglimento che potranno essere disposti con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 4 - OGGETTO

4.1 ---La società ha per oggetto principale lo sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché delle attività connesse o collegate purché non a carattere prevalente.

Può, inoltre, esercitare in via non prevalente la costruzione, la manutenzione e la gestione complessiva o per piccole parti o settori di eliporti e strutture similari, nonché l'esercizio di attività riguardanti beni immobili e mobili, impianti, servizi e ogni altra attività industriale, commerciale, turistica e finanziaria, preliminare o susseguente, necessaria o utile, comunque connessa o complementare allo svolgimento dell'attività di trasporto e di lavoro aereo di qualunque tipo e specialità.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale essa potrà:

-- a) istituire, organizzare e gestire, in proprio o per conto o per mezzo di terzi, tutti i servizi collaterali che si riallaccino in qualche modo all'attività aerea, ivi compresi, a titolo esemplificativo, quelli riguardanti i servizi a terra (handing), i trasporti, i depositi, le pulizie, i rifornimenti, le riparazioni, la vigilanza, l'assistenza, il comfort, la ristorazione e simili;

-- b) chiedere alle autorità competenti, di Governo e Amministrative, tutte le opportune autorizzazioni, licenze e concessioni, ivi comprese quelle riguardanti l'uso dei beni demaniali, nonché richiedere iscrizioni per lo svolgimento di ogni e qualsiasi attività commerciale;

-- c) concedere a terzi secondo la normativa vigente in materia di appalti, nonché ottenere, anche in collaborazione con terzi, l'aggiudicazione di appalti, commesse, forniture, servizi ed incarichi comunque inerenti allo svolgimento delle attività aeroportuali ed aeree in generale;

-- d) effettuare operazioni di compravendita, permuta, nolo, locazione, anche finanziaria, allestimento e trasformazione di impianti, macchine, attrezzature e di ogni altro materiale necessario od utile all'espletamento delle attività previste;

-- e) partecipare direttamente o indirettamente in intraprese ed affari collegati all'attività principale, anche promuovendo la costituzione di nuove società oppure assumendo o ricevendo partecipazioni azionarie, quote ed interessenze in altre società effettuando fusioni;

-- f) compiere, nella maniera più ampia, tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, economiche e finanziarie, attive e passive comunque connesse con l'attività sociale, prestare garanzie reali e di firma;

-- g) promuovere e provvedere alla manutenzione ed al completamento di opere già esistenti ed alla realizzazione di nuove, per garantire il miglior uso dell'aeroporto;

-- h) gestire i servizi di assistenza a terra dei velivoli civili e commerciali in sosta nell'aeroporto di Oristano;

-- i) promuovere la valorizzazione e lo sfruttamento del medesimo con il sostegno all'istituzione di servizi aerei di linea, nei limiti e secondo le indicazioni della vigente disciplina comunitaria in tema di aiuti di stato nel settore dei trasporti aerei;

-- l) stabilire tariffe, formulare onorari e prendere in genere tutte quelle iniziative che rientrano nelle finalità della società;

-- m) promuovere il miglioramento delle comunicazioni e dei servizi di trasporto di persone e cose dall'aeroporto ai centri vicini e viceversa.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società "SO.GE.A.OR. S.p.A." si impegna a sostenere l'attuazione degli investimenti previsti nel piano degli interventi, ai sensi del punto 7 della Direttiva Ministeriale N.135/T del 12/09/2007.

4.2 ---La Società potrà, inoltre, porre in essere qualsiasi attività di pubblicizzazione, di divulgazione e promozionale, anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni, al fine di sviluppare processi di scambio di buone pratiche con altri contesti locali anche di altre regioni italiane in relazione al settore dell'attività aeroportuale nonché, anche in sinergia con Enti pubblici, associazioni, organismi pubblici e privati e rappresentanze locali, ai fini del miglioramento e/o aggiornamento dell'informazione del territorio sull'attività di trasporto e di lavoro aereo di qualunque tipo e specialità.

ART. 5 - DOMICILIO LEGALE DEI SOCI

5. ---Il domicilio legale dei soci, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

ART. 6 - CAPITALE E AZIONI

6.1 ---Il capitale sociale è di Euro 2.652.420,60 (duemilioneiseicentocinquantaduemilaquattrocentoventi virgola sessanta) ed è diviso in numero 514.035 (cinquecentoquattordicimila trentacinque) azioni e non sono rappresentate da titoli azionari.

6.2 ---Le azioni sono tutte nominative.

6.3 ---Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

6.4 ---Il capitale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni fornite di diritti diversi da quelle in circolazione con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, la quale può delegare al Consiglio di amministrazione i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

---Ai soci resta riservato il diritto di opzione, secondo quanto disciplinato dall'art. 2441 c.c.

---L'assemblea non può escludere o limitare il diritto di opzione se non all'unanimità, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima. L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento di capitale sociale in denaro resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

---I versamenti relativi alle nuove emissioni azionarie saranno effettuati dai sottoscrittori nei termini, alle condizioni e nei modi che saranno stabiliti dall'assemblea al momento della deliberazione dell'aumento del capitale, ovvero dal Consiglio di Amministrazione su mandato dell'assemblea medesima.

---A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse corrispondente a quello previsto per il "prime rate" dal cartello interbancario in ragione d'anno alla data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi, salvo i diritti della società a norma di legge.

6.5 --- Alla società possono partecipare soggetti pubblici o privati, e questi ultimi siano essi persone fisiche o non.

---La scelta del socio privato di maggioranza e la cessione a privati delle quote di maggioranza avvengono secondo quanto previsto dall'art.2 commi 2^a e 3^a del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n.521 del 12/11/1997.

--- L'ingresso di altri enti locali nella società avviene mediante un corrispondente aumento del capitale sociale.

ART. 7 - STRUMENTI FINANZIARI

7. ---La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 21 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

ART. 8 - OBBLIGAZIONI

8.1 ---La società può emettere obbligazioni convertibili e non convertibili.

---L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dagli amministratori con verbale redatto da un Notaio che ne richiede l'iscrizione nel Registro delle imprese nei termini prescritti.

---L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata a maggioranza dei due terzi dall'assemblea straordinaria dei soci, sia in prima che in successiva convocazione, la quale può delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per l'emissione determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

8.2 ---I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'art. 29 (*Assemblee speciali*) del presente statuto.

ART. 9 - PATRIMONI DESTINATI

9.1 ---La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis ss. c.c.

9.2 ---la deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 16 del presente statuto, con le maggioranze di cui all'art. 21.

ART. 10 - FINANZIAMENTI

10. ---La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, nel rispetto delle normative vigenti.

---In particolare, i finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati dai soci a favore della società nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Pertanto, dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nelle delibere adottate dal Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio.

ART. 11 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

11. ---Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate, salvo le diverse disposizioni di legge speciali. Al trasferimento delle azioni dei soci pubblici, in conformità ai principi generali di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, non si applicano le limitazioni previste dal presente Articolo.

11.1.1 ---La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società all'omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi; pertanto, vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni.

11.1.2 ---Per «trasferimento» si intende il trasferimento per atto tra vivi ed a causa di morte di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato <<azioni>> deve comunque leggersi <<azioni e diritti di opzione>>.

11.1.3 ---Nella dizione <<trasferimento per atto tra vivi>> s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, le permutate, i conferimenti, le dazioni in pagamento, i trasferimenti del mandato fiduciario e le donazioni.

---In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquireranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo.

11.1.4 ---L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa

(previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

11.1.5 ---Nella dizione <<trasferimento a causa di morte>> s'intendono comprese la successione legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare, a persona fisica o sociale.

11.1.6 ---Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

(Trasferimento per atto tra vivi) - 11.2.1 ---Le azioni non sono liberamente trasferibili.

(Clausola di prelazione) - 11.2.2 ---In qualsiasi caso di trasferimento delle azioni, ai soci regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

11.2.2.1 ---Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire, a terzi, in tutto o in parte le proprie azioni deve farne prima offerta, mediante lettera raccomandata con r.r. contenente l'indicazione del prezzo richiesto e le modalità di pagamento, agli altri soci i quali, ciascuno in proporzione alle azioni già possedute, hanno diritto di prelazione nell'acquisto al prezzo indicato.

11.2.2.2 ---I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta (30) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione.

11.2.2.3 ---Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che abbiano espressamente fatto contestuale richiesta di esercitare il diritto di prelazione anche nell'acquisto delle azioni rimaste disponibili.

11.2.2.4 ---La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

11.2.2.5 ---Il diritto della prelazione dovrà risultare esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

11.2.2.6 ---Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini e modi sopra indicati per la totalità delle azioni offerte, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sarà libero di trasferire la totalità delle azioni a terzi, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni conservando la titolarità delle altre, dovrà entro il termine di trenta (30) giorni trasferire tale (parziale) numero di azioni al socio che ha esercitato la prelazione, al prezzo come sopra determinato e con le modalità di pagamento che saranno concordate con lo stesso.

11.2.2.7 ---Qualora, il socio offerente, intenda avvalersi della facoltà di trasferire la totalità delle azioni a terzi, dovrà conformarsi alle disposizioni di cui al punto 11.2.3 del presente articolo.

11.2.2.8 ---Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità e i termini di cui sopra; la durata del diritto di usufrutto sarà la stessa indicata nella *denuntiatio*; se trattasi di usufrutto vitalizio, la durata sarà corrispondente alla vita della persona che il socio offerente ha indicato nella *denuntiatio* quale usufruttuario.

11.2.2.9 ---Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno.

11.2.2.10 ---Nel caso di vendita congiunta di azioni da parte di più soci la prelazione potrà essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale alle azioni di spettanza del socio che esercita la prelazione, e proporzionalmente rispetto ai cedenti.

11.2.2.11 ---Il diritto di prelazione compete ai soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo in una società sociale della presente società.

---In tale ipotesi, l'organo amministrativo della società sociale dovrà offrire agli altri soci l'acquisto della sua partecipazione alla presente società entro la fine dell'eserci-

zio sociale nel corso del quale è stata ceduta la partecipazione di controllo.

L'offerta dovrà essere effettuata con le modalità indicate nel precedente punto 11.2.2.

---Qualora la società socia non adempia all'obbligo posto a suo carico, la stessa dovrà versare agli altri soci una penale pari al doppio del valore della sua partecipazione nella presente società.

11.2.2.12 ---La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate nel presente articolo equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con pagamento del prezzo come pattuito.

(Clausola di gradimento) - 11.2.3 ---Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo ovvero il socio che intende procedere al trasferimento non abbia accettato l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni, è richiesto il gradimento di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, determinata senza tenere conto della partecipazione del socio alienante.

11.2.3.1 ---Pertanto il socio che intenda alienare le proprie azioni o costituire sulle stesse diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata con r.r. inviata all'organo amministrativo della società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione delle azioni da alienare.

11.2.3.2 ---L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del/dei soggetto/i competente/i a pronunciare il gradimento.

La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio.

11.2.3.3 ---L'organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata con r.r. inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, al socio la decisione sul gradimento.

Qualora entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni.

11.2.3.4 ---Qualora il gradimento venga negato, il socio che intende alienare le proprie azioni potrà recedere dalla società.

La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437-ter c.c. e dovrà essere corrisposta al socio entro centoventi (120) giorni dal ricevimento della comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata, contenente la volontà di recesso del socio.

L'azionista è comunque libero di conservare la titolarità delle proprie azioni.

(Trasferimento per causa di morte) - 11.3.1 ---Il trasferimento delle azioni a causa di morte non è ammesso se non con il consenso di tutti gli altri soci .

11.3.1.1 ---Entro trenta (30) giorni dall'evento, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata con r.r. all'organo amministrativo della società l'apertura della successione.

11.3.1.2 ---L'organo amministrativo dovrà, senza ritardo, attivare la decisione dei soci i quali dovranno pronunciarsi entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata loro dall'organo amministrativo.

11.3.1.3 ---Fino a quando non sia stato espresso il giudizio in ordine al gradimento, gli eredi od i legatari non saranno iscritti nel libro dei soci, non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potranno alienare le azioni con effetto verso la società.

11.3.1.4 ---Nel caso in cui taluno dei soci non dia il proprio gradimento all'ingresso in società degli eredi o legatari del socio premorto, la società (nei limiti consentiti dall'art. 2357 c.c. "Acquisto delle proprie azioni") dovrà acquistare le azioni al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437-ter c.c. (*Criteri di determinazione del valore delle azioni*).

11.3.1.5 ---Per le azioni eccedenti il numero massimo acquistabile dalla società è fatto obbligo di acquisto a carico dei soci superstiti in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione.

11.4 ---In caso di successione generale o particolare fra Enti Pubblici, il trasferimento delle azioni non ha bisogno di alcuna formalità o gradimento.

11.5 ---In caso di collocazione sul mercato, la quota delle azioni da riservare all'azionariato diffuso sarà del 5% (cinque per cento).

ART. 12 - RECESSO

12.1 ---Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- **a)** la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- **b)** la trasformazione della società;
- **c)** il trasferimento della sede sociale all'estero;
- **d)** la revoca dello stato di liquidazione;
- **e)** la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- **f)** le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- **g)** l'eliminazione di una o più ulteriori cause di recesso eventualmente previste dal presente statuto.

---Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 ss. c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c. (*Diritto di recesso*).

---I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società in relazione al disposto dell'articolo 11 (*Trasferimento delle azioni*) del presente statuto.

---I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto del paragrafo 21.3 dell'art. 21 (*Introduzione e soppressione di clausole compromissorie*) del presente statuto.

12.2 ---Compete inoltre il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti

- a)** l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;
- b)** la proroga del termine.

12.3 ---Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

---La raccomandata deve essere inviata entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

---Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuta esso stesso conoscenza.

---Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

---Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

---Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

---Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta (90) giorni dal verificarsi del suo presupposto, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12.4 ---Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

---Il valore delle azioni è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

---I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei

quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

---Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

---Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma 1 c.c..

12.5 ---Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

---Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

---L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta (30) giorni e non superiore a sessanta (60) giorni dal deposito dell'offerta.

---Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

---Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi, previa delibera dell'assemblea ordinaria assunta con le maggioranze di cui all'art. 20.

---In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357 (*Acquisto delle proprie azioni*), comma 3, c.c..

---Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

---Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445 (*Riduzione del capitale sociale*), commi 2, 3 e 4, c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

ART. 13 - UNICO SOCIO

13.1 ---Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c. (*Unico azionista*), devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

13.2 ---Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

13.3 ---L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

13.4 ---Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta (30) giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ART. 14 - SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

14. ---La società deve indicare l'eventuale società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento sia soggetta negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma 2, c.c.

ART. 15 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

15.1 ---L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

---In particolare, l'assemblea ordinaria può:

a) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

b) autorizzare gli atti di amministrazione di cui all'articolo 33 (*Competenza e poteri dell'organo amministrativo*) del presente statuto.

15.2 ---Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

ART. 16 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

16.1 ---Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 33, paragrafo 33.3, del presente statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 7 del presente statuto;
- d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'art. 8 del presente Statuto;
- e) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 9 del presente statuto;
- f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

16.2 ---L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, di cui all'art. 33, paragrafo 33.3, del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere, qualora intenda esercitarlo, di deliberare in materia.

ART. 17 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

17.1 ---L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta (180) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

17.2 ---In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo (5%) del capitale sociale.

17.3 ---L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati mediante mezzi di telecomunicazione;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- qualora sia ammesso il voto per corrispondenza, le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere, ai sensi dell' art. 28, paragrafo 28.2, del presente statuto;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

17.4 ---Le assemblee sono convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Regione Sarda.

17.5 ---La convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita, o con avviso consegnato a mano e controfirmato, almeno otto (8) giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

---L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica, con avviso da inviarsi almeno otto (8) giorni liberi prima della data fissata per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica all'uopo creato dalla società sul proprio Server Mail ed assegnato dalla medesima a ciascun socio. L'indirizzo e-mail del socio sarà comunicato al socio di riferimento e sia della comunicazione che dello stesso indirizzo e-mail sarà fatta apposita annotazione nel Libro soci.

A tal fine il Presidente dell'assemblea verificherà che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso mediante elenco fornitogli dall'amministratore della rete informatica della

società (ove esista) o dal fornitore dei servizi Internet (Provider) al quale la società ha affidato la gestione del proprio Server Mail.

---Qualora per effetto dello sviluppo della tecnologia vi potesse essere la possibilità di utilizzo di altre forme di convocazione, dette forme, purché garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, potranno essere adottate, per il futuro, previa delibera dell'assemblea ordinaria.

ART. 18 - ASSEMBLEE DI SECONDA E ULTERIORE CONVOCAZIONE

18.1 ---Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta (30) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

---L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

18.2 ---L'assemblea di seconda o ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

ART. 19 - ASSEMBLEA TOTALITARIA

19.1 ---Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

19.2 ---In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 20 - ASSEMBLEA ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

20.1 ---L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

20.2 ---L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

20.3 ---L'assemblea ordinaria in prima, seconda e in ogni altra ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

---Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

ART. 21 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

21.1 ---L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento (75%) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, **ove non sia richiesta l'unanimità.**

21.2 ---In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il sessanta per cento (60%) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, **ove non sia richiesta l'unanimità.**

---Tuttavia, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- **a)** il cambiamento dell'oggetto sociale;
- **b)** la trasformazione;
- **c)** lo scioglimento anticipato e la proroga della durata, se stabilita a tempo determinato;
- **d)** la revoca dello stato di liquidazione;
- **e)** il trasferimento della sede sociale all'estero;
- **f)** l'emissione di azioni privilegiate.

21.2.1 ---L'assemblea straordinaria delibera all'unanimità su:

- a)** concessione dell'unica azienda sociale;
- b)** partecipazione a società.

21.3 ---L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere

approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta (90) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 12 del presente statuto.

ART. 22 - ASSEMBLEE: NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM

22.1 ---Nel computo del *quorum* costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

22.2 ---Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del *quorum* costitutivo siano identificati dal presidente.

22.3 ---Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del *quorum* costitutivo e del *quorum* deliberativo ma non possono esercitare il diritto di voto.

22.4 ---Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

22.5 ---La mancanza del *quorum* costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

22.6 ---Il *quorum* costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea.

Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

ART. 23 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA

23. ---I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea di non oltre cinque (5) giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 24 - LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ED A VOTARE

24.1 ---Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

--- Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni, se emesse.

24.2 ---Hanno diritto di voto, con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura:

-- a) non superiore al valore della propria partecipazione;

- b) non inferiore ai limiti di cui alla lettera precedente, salvo quanto stabilito all'ultimo comma del presente articolo.

24.3 ---I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

ART. 25 - RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA: LE DELEGHE

25.1 ---I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

25.2 ---La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

25.3 ---Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

25.4 ---La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

25.5 ---Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società o delle sue controllate.

ART. 26 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE

26.1 ---L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza degli intervenuti.

26.2 ---L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

26.3 ---Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

26.4 ---Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

26.5 ---Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

26.6 ---Il verbale deve indicare:

- **a)** la data dell'assemblea;
- **b)** l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato).
- **c)** le modalità e i risultati delle votazioni;
- **d)** l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti (anche mediante allegato);
- **e)** su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ART. 27 - PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI

27.1 ---L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi

possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, fondare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

---Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

27.2 ---E' ammesso il voto per corrispondenza, la cui disciplina è contenuta nell'art. 28, paragrafo 28.2, del presente statuto.

27.3 ---L'assemblea ordinaria e straordinaria può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti, con riferimento all'art. 26, il Presidente e il soggetto verbalizzante.

---Pertanto, ai fini di cui sopra, è sin d'ora stabilito che per ogni luogo diverso da quello in cui dovrà ritenersi svolta la riunione assembleare, verranno nominati dall'assemblea "locale" due rappresentanti, anche non soci, con funzioni, rispettivamente, di Presidente e di Segretario dell'assemblea "locale", i quali sotto la supervi-

sione del Presidente e del Segretario dell'assemblea "generale", avranno il compito di verificare la presenza dei soci, la validità delle deleghe, la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti i soci, la regolarità delle votazioni e di dare esecuzione alle direttive del Presidente dell'assemblea "generale", al quale trasmetteranno apposito verbale firmato.

---Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea, non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi previsti, l'assemblea non sarà valida; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione ovvero dovrà essere riconvocata.

---Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento audio/video con uno dei luoghi previsti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'assemblea "generale" e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

---In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea "generale", quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la videoregistrazione della videoconferenza.

---Inoltre, avuto riguardo alle particolari circostanze del caso concreto e in ipotesi di assemblea tra pochi intervenuti reciprocamente ben noti, la teleconferenza in assenza di videocollegamento può considerarsi modalità atta ad assicurare il rispetto del metodo collegiale e dei principi sopra indicati.

---Qualora per effetto dello sviluppo della tecnologia vi potesse essere la possibilità di utilizzo di altre forme di riunione e di votazione, dette forme potranno essere adottate, per il futuro, previa delibera dell'assemblea ordinaria.

Tali nuove modalità dovranno comunque garantire tutte le condizioni indicate nel presente paragrafo.

27.4 ---In applicazione dei principi di cui al paragrafo 27.1 del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto.

ART. 28 - ASSEMBLEE: MODALITÀ DI VOTO

28.1 ---Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

28.2 ---Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- **a)** possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta, da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- **b)** l'organo sociale o il Tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso.

In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

- **c)** in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- **d)** il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- **e)** se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- **f)** il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il *quorum* costitutivo;

- al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il *quorum* deliberativo;

- **g)** per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di vo-

to espresse dal consiglio di amministrazione o da altro azionista;

- **h)** le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
- **i)** nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

ART. 29 - ASSEMBLEE SPECIALI

29.1 ---Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nell'assemblea speciale di appartenenza.

29.2 ---Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

29.3 ---L'assemblea speciale:

- **a)** nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;
- **b)** approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
- **c)** delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
- **d)** delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
- **e)** delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
- **f)** delibera sulle altre materie di interesse comune.

29.4 ---La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

29.5 ---La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento all'assemblea della società.

29.6 ---La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare all'assemblea speciale.

29.7 ---Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.

29.8 ---Le delibere dell'assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 (*Annulabilità delle deliberazioni*) e 2379 (*Nullità delle deliberazioni*) c.c.

29.9 ---Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

29.10 ---Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 (*Rappresentante comune degli obbligazionisti*) e 2418 (*Obblighi e poteri del rappresentante comune*) c.c.

29.11 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

ART. 30 - ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

30. ---Ciascun socio munito del diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile può esercitare individualmente l'azione di annullamento.

ART. 31 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

31. ---La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre (3) a cinque (5).

ART. 32 - NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

32.1 ---Spetta all'assemblea ordinaria procedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo ed alla loro nomina.

32.2 ---Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e

comunque per non oltre tre esercizi e sono rieleggibili.

---Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

32.3.---Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

32.4.1 ---Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

32.4.2 ---Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

32.4.3 ---Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

ART. 33 - COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

33.1 ---La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali sono investiti dei più ampi poteri, sia per l'amministrazione ordinaria che straordinaria della società, essendo ad essi demandato di compiere tutte le operazioni che ritengano necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

33.2 ---Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze :

- **a)** la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 (*Incorporazione di società interamente possedute*), 2505-bis (*Incorporazione di società possedute al novanta per cento*), 2506-ter ultimo comma (*norme applicabili alle scissioni*) c.c.;
- **b)** l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- **c)** la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- **d)** l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- **e)** il trasferimento della sede sociale in altra provincia dello Stato;
- **f)** e, se l'amministrazione è affidata a più persone costituenti il consiglio di amministrazione, la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Il verbale deve essere redatto da un Notaio che ne richiede l'iscrizione nel Registro delle imprese nei termini prescritti.

ART. 34 - DIVIETO DI CONCORRENZA

34. ---Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

ART. 35 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

35.1 ---Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

35.2 ---Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

35.3 ---Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

ART. 36 - ORGANI DELEGATI

36.1 ---Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 (*Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati*) c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

36.2 ---Qualora il consiglio sia composto da un numero di dieci membri, esso può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte il

presidente e quattro (4) consiglieri muniti di delega, di cui due (2) per gli Enti pubblici e due (2) per i privati.

---Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

36.3 ---Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

36.4 ---Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma 4 c.c. e, più precisamente, non possono essere delegate:

- **a)** le attribuzioni di cui all'art. 2420-ter c.c. in ordine all'emissione di obbligazioni convertibili;
- **b)** la redazione del bilancio;
- **c)** la facoltà eventualmente concessa dall'assemblea agli amministratori, di aumentare il capitale sociale;
- **d)** le riduzioni del capitale per perdite;
- **e)** le reintegrazioni del capitale per perdite;
- **f)** la redazione del progetto di fusione e di scissione.

36.5 ---Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale, con cadenza almeno bimestrale sull'andamento generale della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

36.6 ---Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che siano fornite al consiglio informazioni relative alla gestione della società e può opporsi all'operazione che il presidente e/o gli amministratori delegati vogliano compiere, prima che sia compiuta; sull'opposizione deciderà il consiglio.

36.7 ---Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

ART. 37 - FORMALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

37.1 ---(**Convocazione dell'organo amministrativo**) Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

37.2 ---(**Formalità di convocazione dell'organo amministrativo**) Il Consiglio di amministrazione è convocato con avviso spedito ai consiglieri ed ai sindaci almeno cinque (5) giorni liberi prima di quello fissato per la riunione mediante raccomandata o con avviso consegnato a mano e controfirmato, ovvero inviato a mezzo telefax o per posta elettronica o con telegramma.

---Nei casi di urgenza la convocazione è fatta con telegramma o a mezzo telefax o per posta elettronica inviati due (2) giorni prima.

---In entrambi i casi, deve essere chiaramente precisato l'elenco delle materie da trattare.

Tuttavia, verificandosi la necessità, il Consiglio può deliberare anche su argomenti non indicati nell'ordine del giorno. In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

---Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

37.3 ---(**Costituzione e validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione**) Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;

---I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (*quorum* deliberativo).

---Il voto non può essere dato per rappresentanza.

---Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

37.4 --- (Riunione in videoconferenza) E' ammessa la possibilità che l'adunanza del consiglio di amministrazione possa svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, comunicazione video-scritta in tempo reale (chat), secondo apposito regolamento deliberato dallo stesso Consiglio.

Tale regolamento disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale, per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni.

In particolare, il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, la seduta consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

---Qualora per effetto dello sviluppo della tecnologia vi potesse essere la possibilità di utilizzo di altre forme di convocazione, di riunione e di votazione, dette forme potranno essere adottate, per il futuro, previa delibera del consiglio di amministrazione. Tali nuove modalità dovranno comunque garantire tutte le condizioni indicate nel presente paragrafo.

37.5 (Presidenza della riunione) Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, o in sua assenza, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

37.6 (Verbalizzazione delle delibere consiliari) Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

Nel verbale devono essere riassunte o trascritte, a richiesta dei consiglieri e dei sindaci, le loro dichiarazioni.

ART. 38 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

38.1 ---La firma e la rappresentanza sociale generale di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

---Il Consiglio elegge tra i suoi membri un vice presidente, il quale sostituisce il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento dello stesso.

38.2 ---Spetta altresì agli amministratori delegati, nell'ambito delle deleghe.

ART. 39 - REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

39.1 ---Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

39.2 ---La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea.

39.3 ---L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ART. 40 - COLLEGIO SINDACALE

40.1 ---Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

40.2 ---L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei sindaci effettivi.

I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

40.3 ---Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 (*Cause di ineleggibilità e decadenza*) c.c.. La perdita di tali re-

quisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

40.4 ---I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

40.5 ---Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta (90) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

40.6 ---Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 37, paragrafo 37.4, del presente statuto.

ART. 41 - BILANCIO E UTILI

41.1 ---Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

41.2 ---Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento (5%) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto (20%) del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea, nei limiti della legge, non ne stabilisca, in tutto o in parte, una diversa destinazione.

41.3 ---Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la cassa indicata dall'organo amministrativo ed entro il termine che sarà fissato dall'assemblea.

---I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo riserva, dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

41.4 ---Ai sensi del Regolamento approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n.521 del 12/11/1997 i risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate di cui all'art.4 comma 1^a, sono separatamente evidenziati ed illustrati, in maniera chiara e distinta, nei bilanci ed in tutti i documenti contabili.

ART. 42 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

42.1 ---La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- **a)** per il decorso del termine, ove stabilito;
- **b)** per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta (30) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- **c)** per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- **d)** per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- **e)** nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater, comma 6 e 7, c.c.;
- **f)** per deliberazione dell'assemblea;
- **g)** per le altre cause previste dalla legge.

42.2 ---In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta (30) giorni dal loro verificarsi.

42.3 ---L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- **a)** il numero dei liquidatori;
- **b)** in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- **c)** a chi spetta la rappresentanza della società;
- **d)** i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- **e)** gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ART. 43 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

43.1 ---Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero,

dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

43.2 ---L'arbitro dovrà decidere entro novanta (90) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

43.3 ---Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

43.4 ---L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

43.5 ---Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

43.6 ---Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

43.7 ---Si applica il disposto dell'art. 21, paragrafo 21.3, del presente statuto.

f.to Alberto Annis

f.to Pierluisa Cabiddu notaio